



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Trapani

In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Antonino Marra ha pronunciato, a seguito di deposito del dispositivo in data 29/06/2022, la seguente

s e n t e n z a

nella causa civile iscritta al n. 85 /2022 R.G. promossa

da

SALES PEOPLE S.R.L. (C.F.05869310820), rappresentato e difeso dall'Avv. CALANDRINO GERLANDO ed elettivamente domiciliato in via generale Strega, 14 Palermo

-ricorrente-

contro

I.N.P.S. (c.f.80078750587), rappresentato e difeso dall'Avv. RIZZO ANTONINO , elettivamente domiciliato in VIA SCONTRINO n.28, TRAPANI

-resistente-

OGGETTO: obbligo contributivo.

CONCLUSIONI: come formulate a seguito di note depositate ex art 83 comma 7 , lett.h) del d.L. 18/2020 , da intendersi qui integralmente trascritte.

MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

La ricorrente in epigrafe indicata, con ricorso depositato il 10/01/2022, ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n.596 2021 00010010 78 000 notificato dall'INPS in data 2.12.2021, recante intimazione di pagamento per complessivi euro 7997,76 ,a titolo di contributi previdenziali calcolati sulla base delle risultanze del verbale ispettivo elevato in data 24.05.2017 dalla Guardia di Finanza, gruppo di Trapani.

La parte opponente, a sostegno della opposizione, ha eccepito l'inesistenza/nullità dell'avviso di addebito e/o della notifica in quanto sia la formazione (23.10.2021) che la notifica dell'atto sono successivi alla fusione per incorporazione di Contact & Sales srl in Sales People srl (avvenuti il 4.8.2020); nel merito, ha contestato l'assunto dell'INPS relativamente all'obbligo contributivo trattandosi di periodi di formazione previsti per i

soggetti lavoratori a progetto, esclusi da tale obbligo.

La causa è stata istruita con produzione di documenti.

Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.

L'avviso di addebito è stato emesso nei confronti di una società estinta, pertanto è nullo, tuttavia, deve farsi applicazione del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, ass. Sez. VI n. 5792/2015, secondo cui "Un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito."

Deve quindi esaminarsi la domanda dell'INPS volta a "dichiarare l'inadempimento dell'obbligo contributivo, con condanna dell'azienda, quale successore universale – soggetto incorporante, a versare contributi omessi e somme aggiuntive nella misura liquidata in avviso di addebito".

Nel merito, va preliminarmente ricordato, circa la valenza probatoria dei verbali ispettivi dell'INPS, che "i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti" (Cass. n. 9251/2010).

Quanto al riparto dell'onere probatorio, nello specifico, la Corte di Cassazione ha altresì chiarito che "nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all'INPS l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l'Istituto fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori" (Cass. n. 14965/2012).

Nel caso in esame, sulla base delle risultanze del verbale ispettivo nonché tenuto conto della

documentazione allegata dalla parte ricorrente, deve ritenersi sussistente l'obbligo contributivo per i periodi di formazione, anteriore alla prestazione lavorativa accertata, trattandosi di periodi in cui i prestatori erano comunque a disposizione della parte datoriale. Invero, si può ritenere la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorrenti tra i lavoratori indicati nella diffida dell'INPS (e nel verbale di accertamento), tutti assunti con la qualifica di addetti al call center mediante contratti di lavoro a progetto standardizzati e reiterati, con conseguente obbligo contributivo anche nei singoli periodi indicati nella diffida, tutti ricompresi nell'arco temporale 2014/2017.

In relazione alla tipologia di attività svolta dai lavoratori indicati nel verbale di accertamento devono essere altresì richiamate le condivisibili indicazioni contenute nella circolare del Ministero del Lavoro n. 17/2006, con la quale sono stati forniti i criteri di legittimo utilizzo del contratto di collaborazione nel settore dei call center e sono state, in tale ambito, definite le attività outbound come quelle “nell'ambito delle quali il compito assegnato al collaboratore è quello di rendersi attivo nel contattare, per un arco di tempo predeterminato, l'utenza di un prodotto o servizio riconducibile ad un singolo committente” e quelle cd. inbound come quelle nelle quali “l'operatore non gestisce (...) la propria attività, né può in alcun modo pianificarla giacché la stessa consiste prevalentemente nel rispondere alle chiamate dell'utenza, limitandosi a mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie psicofisiche per un dato periodo di tempo”.

In tale ottica è stata, infatti, evidenziata la necessaria autonomia che deve caratterizzare la prestazione lavorativa ed è stato conseguentemente precisato che il collaboratore può essere considerato autonomo a condizione che possa “unilateralmente e discrezionalmente determinare, senza necessità di preventiva autorizzazione o successiva giustificazione, la quantità di prestazione da eseguire e la collocazione temporale della stessa”.

Nel caso in esame, i contratti allegati dalla parte ricorrente sono, come detto, standardizzati e prevedono attività routinaria svolta dal datore senza uno specifico progetto o programma di lavoro, che non può essere inteso, come nel caso di specie, come coincidente con la stessa attività routinaria esercitata dal datore.

La Cassazione sul punto ha affermato che, “in tema di contratto di lavoro a progetto, il regime sanzionatorio previsto dall'art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, pur imponendo in ogni caso l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, contempla due

distinte e strutturalmente differenti ipotesi, atteso che, al comma 1, sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di c.d. conversione del rapporto "ope legis", restando priva di rilievo l'appurata natura autonoma dei rapporti in esito all'istruttoria, mentre al comma 2 disciplina l'ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti. (Cass. Ord. 27543 del 02/12/2020, conf. Cass.n. 12820 del 2016 Rv. 640230 – 01).

Inoltre, è pacifico che i periodi in esame erano stati prefissati dalla parte datoriale determinando quindi l'assoggettamento del prestatore al potere organizzativo datoriale.

Pertanto, deve ritenersi sussistente l'obbligo contributivo per le giornate in cui i prestatori avevano prestato il periodo di formazione, secondo quanto indicato nelle diffide dell'INPS, oltre sanzioni civili per evasione contributiva trattandosi di somme non denunciate.

Il ricorso va dunque respinto per quanto detto circa l'obbligo contributivo e sanzioni.

Le spese lite possono compensarsi per metà in ragione della peculiarità delle questioni trattate e per il resto seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trapani in persona del Giudice del Lavoro dott. Antonino Marra, definitivamente pronunciando, così dispone:

- annulla l'avviso di addebito opposto;
- accerta l'obbligo contributivo della ricorrente con riferimento ai lavoratori di cui alla diffida INPS del 24/06/2019 oltre somme aggiuntive per evasione contributiva;
- compensa per metà le spese di lite e condanna la parte ricorrente al pagamento della restante parte che liquida in euro 1200,00 oltre iva e cpa per compenso professionale, in favore di parte resistente.

Trapani, 29/06/2022

Il Giudice del Lavoro

Antonino Marra